



**PROVINCIA
DI PARMA**

**FRONTESPIZIO
DECRETO PRESIDENZIALE**

n. **229 / 2015** del 11/09/2015

Oggetto: APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA.

Sottoscritta con firma digitale dal Presidente FILIPPO FRITELLI

IMPRONTE

testo determina.pdf

2D80C7207C3607D448A202C3D8EE0F1296C4325D5D8BF84D89EFC782AB4CD6E80EC3B296DDDF587A90ACD79311ED935F1
B4D7FD58B166244F7935DEBE62EF841

VTE2_7053709_1485353.pdf.P7M

92D46A7A4BFA379344698915C7EB81A1B5BE2908EFA40049F77CAAFC9EA88956EF81EC8815B2044D7EF9A8342A2CC75A34
0AED679F28BA62F40140A6956DCAA

Patto di integrità.pdf

58AAE58ECE9882959C761738CD1FDB5484FD9FF0AA2A997D9CA12B83405D46D867FF5C8FC97EBAE5C2AA84013AB68D9B64
5353DEBF2714C97C2DAB02CC98C385



**PROVINCIA
DI PARMA**

DECRETO PRESIDENZIALE

Oggetto: APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

la legge 06/11/2012, n. 190, entrata in vigore in data 28/11/2012, ha introdotto le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, imponendo alle Pubbliche Amministrazioni, e tra queste agli Enti Locali, di procedere all’attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare la realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità;

l’elemento principale di tale sistema, previsto dalla predetta normativa, è stato individuato, obbligatoriamente, nel piano triennale di prevenzione della corruzione;

il menzionato piano, proposto dal responsabile della prevenzione della corruzione, individuato negli enti locali dall’organo di indirizzo politico, svolge la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, nonché di stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

questo Ente, con Dispungo del Presidente della Provincia n. 13507 del 28.02.2013, ha individuato il responsabile della prevenzione della corruzione e, con atti C.P. n. 20/2013, n.8/2014 (quest’ultimo rettificato con atto n. 20/2014) e con Decreto Presidenziale n. 6/2015, ha approvato rispettivamente i PTPC 2013/2015, 2014/2016 e 2015/2017;

la legge anticorruzione n. 190 del 2012, all’art. 1, comma 17, ha previsto altresì, espressamente, la possibilità di introdurre negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, clausole di rispetto della legalità, la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara, ed ha innovato in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici;

il Piano provinciale triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, in conformità alla normativa anticorruzione in vigore ed alla giurisprudenza costante in materia di contratti pubblici, all’art. 22, tratta dei Patti di integrità prevedendo quanto segue:

“I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante può richiedere ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti

cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara.”;

Considerato che:

in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione, la responsabile della prevenzione della corruzione ha provveduto ad individuare con i dirigenti le prescrizioni da presidiare attraverso un “Patto di integrità”;

tale patto d'integrità, redatto anche sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. 2142/2009) che riconosceva *“la legittimità di quegli strumenti che....prevedono un sistema di condizioni e requisiti la cui accettazione costituisce presupposto necessario e condizionante per la partecipazione delle imprese ad una gara, precisando altresì che con la sottoscrizione di tale patto, all'atto della presentazione della domanda, il concorrente accetta le regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare a gare e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla esclusione dalla gara stessa”* prevede:

- la formale obbligazione della Provincia di Parma e dei concorrenti e aggiudicatari di improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice; l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e l'estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici;
- diviene parte integrante dei contratti stipulati dalla Provincia di Parma;
- rappresenta una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- costituisce, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che non si provvede ad acquisire il parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, poiché il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DECRETA

di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia che viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di disporre che il Patto di integrità in materia di contratti pubblici si applichi alle procedure di affidamento le cui determinazioni a contrarre ex art. 11, comma 2, del D.lgs. 163/2006, siano

assunte dalle Amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

di disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti nell'Albo/Elenchi Fornitori avvenga in occasione del primo aggiornamento o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento;

di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

II PRESIDENTE

FILIPPO FRITELLI
(firmato digitalmente)



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **2207/2015** - SERVIZIO AFFARI GENERALI - ANTICORRUZIONE - PARI OPPORTUNITA' ad oggetto:

“ APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA. ”

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Parma, 10/09/2015

Il Responsabile
(TAVERNA PAOLA)
con firma digitale

PATTO DI INTEGRITA'
relativo alla procedura di gara/affidamento/iscrizione all'albo/iscrizione
all'elenco

.....
.....
.....
.....

tra

la Provincia di Parma, Ufficio, con sede legale e domiciliato ai fini del presente atto in Parma, Piazzale della Pace (di seguito, per brevità "Provincia" o "Ente")

e

..... (di seguito per brevità "Operatore economico" o "Operatore"), con sede legale in, Via, n., C.F., P. IVA, iscritto al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n., in persona del Sig., nato a il, in qualità di, munito dei relativi poteri,

premessi che:

- il Piano nazionale anticorruzione, al par. 3.1.13, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni e le Stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongono di regola e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse;
- per "Patto d'integrità" (nel prosieguo anche "Patto") si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato a principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anti - corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di contratti o commesse, e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- con l'inserimento del Patto nella documentazione di gara, di affidamento, di incarico e di iscrizione in albi e elenchi di Operatori cui affidare lavori, servizi e forniture, si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti alle gare, agli aspiranti assegnatari e ai soggetti operanti nei settori interessati dagli affidamenti da parte della Pubblica Amministrazione, nonché garantire la corretta e trasparente esecuzione di procedure selettive e di realizzazione delle attività oggetto di incarico;
- l'adozione del Patto è un adempimento prescritto dal Piano triennale 2015/2017 di prevenzione della corruzione, approvato dalla Provincia di Parma con D.P. n. 6/2015;

tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Articolo 1
Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Patto di integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e dei dipendenti della Provincia di Parma nell'ambito delle procedure di affidamento e delle fasi di gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, ivi inclusi i connessi pagamenti.
- 1.2 Con la sottoscrizione del Patto è sancita la reciproca e formale obbligazione, tra la Provincia di Parma e gli Operatori economici, di improntare i propri comportamenti e le relazioni ai principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza, stabilendo, fra l'altro, l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o nell'obiettivo di mancare alla corretta sua esecuzione.
- 1.3 Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Provincia di Parma e di ogni altro documento equivalente (lettere di ordinazioni, disciplinari di incarico e di servizio, ecc.).
- 1.4 L'espressa accettazione del Patto costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara (aperte e negoziate), di accettabilità delle offerte presentate nell'ambito dell'espletamento di attività connesse alle indagini di mercato e agli affidamenti diretti, nonché per l'iscrizione in albi ed elenchi di operatori, prestatori di servizi e fornitori, compilati a cura di singoli Uffici dell'Amministrazione. A tal fine, detta condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara, nelle lettere di invito, nelle richieste di preventivi-offerta e negli analoghi altri atti preordinati all'affidamento di lavori, servizi e forniture.
- 1.5 Una copia del Patto di integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore economico, deve essere consegnata, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta, ai fini della procedura di affidamento e dell'iscrizione ad albi ed elenchi di fornitori di beni, lavori e servizi. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati e partecipanti.

Articolo 2
Obblighi degli Operatori economici nei confronti della Provincia di Parma

- 2.1 Con la sottoscrizione del Patto, in relazione agli affidamenti o all'iscrizione in albi ed elenchi, ogni Operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altri atti equipollenti, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Provincia, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, utilità e regalie finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
 - c) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione in albi ed elenchi, di non avere in corso e di non aver dato luogo ad intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi delle normative vigenti;
 - d) dichiara, in caso di presentazione di offerta, che la stessa è stata predisposta nel pieno rispetto della norma e che non vi è stato alcun accordo, né ve ne sarà, con altri partecipanti alle procedure, al fine di limitare, anche con mezzi illeciti, la concorrenza;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia di Parma, qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - f) si impegna a segnalare, al medesimo Responsabile, qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa o ritenga di poter influenzare le decisioni relative all'affidamento, all'esecuzione del contratto o all'iscrizione in albi ed elenchi;
 - g) si impegna, qualora i fatti di cui viene a conoscenza possano costituire reato – specie in relazione alle lettere e) e f) del presente articolo – a sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria;
 - h) si impegna a collaborare con la Provincia di Parma segnalando all'Ente e all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
 - i) si impegna a non richiedere a dipendenti o ad altri soggetti della Provincia di Parma, anche estranei all'attuazione dei contratti, di ottenere trattamenti preferenziali – pur solamente sotto il profilo della speditezza amministrativa – per pagamenti, certificazioni e altri adempimenti connessi all'attuazione di contratti e/o all'espletamento di forniture, servizi e lavori per conto dell'Amministrazione;
 - j) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale, di cui al D.P.R. n.62/2013, e locale, approvato con D.G.P. n.667/2013 si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società ed imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Provincia di Parma;
 - k) dichiara di essere consapevole che il personale dipendente al quale vengano offerti regali o vantaggi economici o altra utilità, provvede a rifiutarlo ed a informare dell'offerta, in forma scritta, il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia di Parma;
 - l) si impegna, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e subappaltatori, in tutte le fasi del rapporto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture con la Provincia di Parma, ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine della Provincia di Parma ed a relazionarsi con detto Ente con rispetto per l'Istituzione pubblica.
- 2.2 Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intenderanno riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e/o subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con detti soggetti.
- 2.3 L'Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia di Parma, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti le forniture, i servizi e i lavori eseguiti per l'Ente, anche a favore di fornitori, consulenti e intermediari.

Articolo 3 *Obblighi della Provincia di Parma*

- 3.1 La Provincia di Parma conferma il proprio obbligo al rispetto dei principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza.
- 3.2 L'Ente si obbliga, altresì, ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale, a qualsivoglia titolo intervenga nel procedimento di affidamento, di iscrizione in albi ed elenchi e nell'esecuzione di contratti riferiti a forniture, servizi e lavori, in caso si accerti la violazione dei suddetti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62.
- 3.3 Il personale dell'Ente e i collaboratori e i consulenti (anche se soggetti esterni) incaricati dalla Provincia di Parma, impiegati nell'espletamento di procedure di affidamento e nel controllo dell'esecuzione dei relativi contratti, sono consapevoli del presente Patto di

integrità e delle sanzioni previste – anche a loro carico – in caso di mancato rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

- 3.4 Nessuna sanzione potrà essere comminata agli Operatori che segnalino, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili da parte di dipendenti e di altri soggetti incaricati dall'Amministrazione, salvo che non vi siano ulteriori azioni, anche connesse ai fatti segnalati, attribuibili all'Operatore stesso.

Articolo 4

Misure di salvaguardia

- 4.1 Qualora la Commissione di gara, ovvero il soggetto che sovrintende e provvede all'aggiudicazione o all'affidamento di lavori, servizi e forniture per conto dell'Ente, rilevi anomalie in ordine alle offerte per la particolarità delle cifre, per la provenienza territoriale, per le modalità con cui sono compilate e presentate, di tale evidenza da far ipotizzare – senza dubbio – che siano imputabili ad un unico centro decisionale, accertato sulla base di univoci elementi, in ottemperanza delle statuizioni dell'art. 38 comma 2, penultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006, valuta se procedere all'esclusione delle Ditte che hanno presentato tali offerte e, nei casi più gravi, giudica la possibilità di sospendere il procedimento di aggiudicazione per acquisire valutazioni da parte dell'Autorità Anticorruzione.
- 4.2 Nelle more della definizione degli accertamenti di cui al precedente punto, il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia di Parma provvede a individuare il soggetto responsabile della custodia degli atti, al fine di impedirne la manomissione e garantirne l'integrità.

Articolo 5

Violazione del Patto di integrità

- 5.1 La violazione è dichiarata in esito a un procedimento di verifica da parte di una commissione composta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, dal dirigente e dal responsabile del procedimento interessato con funzioni anche di segretario verbalizzante, in cui è garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico, il dipendente o il soggetto potenzialmente responsabile.
- 5.2 La violazione da parte dell'Operatore economico comporta:
- l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, qualora la violazione sia riscontrata in un momento precedente all'aggiudicazione;
 - la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione definitiva, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione e antecedente rispetto alla sottoscrizione del contratto;
 - la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva, calcolata in proporzione rispetto alla porzione del contratto residuo.
- 5.3 In ogni caso, è fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno.
- 5.4 Il Responsabile del procedimento segnala all'Autorità Nazionale Anticorruzione l'Operatore economico che ha violato gli impegni stabiliti dal Patto.

Articolo 6

Efficacia del Patto di integrità

- 6.1 Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, incluse le operazioni conclusive di verifica, di certificazione e di collaudo.

- 6.2 Il presente documento è integrato dai Protocolli di legalità, eventualmente adottati dalla Provincia di Parma.
- 6.3 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.